RECHTSANWALT Dr.Joachim Lau AVVOCATO

Ministro Degli Affari Esteri

On. Dott. Franco Frattini

A conoscenza della Dott.ssa Laura Mirachian

e Dott. Guido Cerboni

00100 ROMA,

FAX: 0636917151 - 0636917152

Oggetto: Causa internazionale N.R.G 143; Germania contro Italia;

Udienza 12 – 16 settembre 2011; Corte di Giustizia Internazionale,

l'Aja.

Con la presente comunico di rappresentare e difendere il Sig. L. Ferrini ed

altri ex- deportati italiani e vittime della II Guerra mondiale. Un elenco dei

miei assistiti sarà incluso nell'originale spedito con raccomandata in

seguito.

Onorevole Dott. Frattini, in considerazione della elevata importanza del

procedimento internazionale in oggetto e per garantire che il Suo governo

percepisca efficacemente il contenuto della presente, provvederò a

pubblicarla tramite la stampa e siti internet. Spero di trovare il suo

consenso o almeno la sua comprensione.

Il sottoscritto ha assistito dal lunedì a venerdì della settimana scorsa

all'udienza pubblica di cui in oggetto, dopo che il governo Italiano e il

Tribunale amministrativo del Lazio si sono rifiutati di concedere al mio

assistito Luigi Ferrini la protezione diplomatica affinché egli potesse

attivamente incidere sul contenuto della difesa italiana. (Vedi

provvedimento del 14.09.11, NRG 07263/11 TAR-Lazio) o quantomeno i

D-35037 MARBURG •STEINWEG 35
TEL: 0049 6421 6900100 •FAX: 0049 6421 6900109
I-50122 FIRENZE, VIA DELLE FARINE 2
TEL: 0039 055 2398546•TEL: 0039 0575 592922/FAX: 0039 0575 592243.
E-MAIL:JLAU@INWIND.IT
EINGESCHRIEBEN BEI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI .AREZZO. CORTE CASSAZIONE ROMA,
ANWALTSKAMMER KASSEL

suoi diritti fossero difesi dallo Governo dello Stato di cui è cittadino.

All'udienza del 12 settembre 2011 il rappresentante della Germania il Legal Adviser del German Federal Foreign Office, Madam WASUM-RAINER ha rivendicato a favore della Germania la validità della rinuncia contenuta in articolo 77 comma 4 del Trattato di Pace di Parigi del 1947, tra le potenze alleate e l'Italia, con il quale il governo Italiano aveva rinunciato a tutti i crediti e pretese dei suoi cittadini discendenti dai fatti della 2º guerra mondiale.

Il contenuto originale di questa clausola è il seguente:

4. Without prejudice to these and to any other dispositions in favour of Italy and Italian nationals by the Powers occupying Germany, Italy waives on its own behalf and on behalf of Italian nationals all claims against Germany and German nationals outstanding on 8 May 1945, except those arising out of contracts and other obligations entered into, and rights acquired, before 1 September 1939. This waiver shall be deemed to include debts, all intergovernmental claims in respect of arrangements entered into in the course of the war, and all claims for loss or damage arising during the war.

Il testo di questa clausola di rinuncia è abbastanza chiaro in lingua inglese "outstanding claims" significa "pretese e/o crediti aperti". Salvo qualche onorevole accademico tentativo di ridimensionare il contenuto della clausola alle questioni economiche e risparmiare i fatti illeciti e i crimini di guerra, in base ad una semplice lettura, mi pare, non si possa non riconoscere alla difesa tedesca, a prima vista, una certa ragionevolezza.

Però, sia il collegio di difesa della Germania che la delegazione italiana hanno omesso di riferire alla Corte Internazionale il contenuto dell'articolo Articole 89 del medesimo Trattato di Pace del 1947 ove si legge:

The provisions of the present Treaty shall not confer any rights or benefits on any State named in the Preamble as one of the Allied and Associated Powers or on its nationals until such State becomes a party to the Treaty by deposit of its instrument of ratification.

Da un controllo, effettuato dal sottoscritto, della legislazione tedesca non risulta nessun atto di ratifica da parte della Repubblica federale e nemmeno da parte della Germania riunificata. Neanche sussiste a livello tecnico diplomatico, negli ultimi 65 anni, un atto di deposito da parte di un governo tedesco presso il governo francese per aderire al trattato di Parigi.

Anche l'opinione sostenuto dal governo tedesco e adesso anche – forse erroneamente - dal governo italiano all'udienza del 16.9.2011ⁱ⁾, che il Trattato di Pace di Parigi del 1947 sarebbe diventato un regolamento vincolante attraverso la ratificazione dell'accordo di Londra del 1953 sui debiti del Reich e il suo articolo 5 comma 4 ii), non trova conferma nella lettura dei relativi accordi che si riferiscono ai regolamenti che la Germania avrebbe concluso con gli stati creditori ma non alle convenzioni che gli alleati avevano concluso con Italia o altri paesi e che - appunto a causa della mancanza di ratificazione non sono applicabili. Addirittura non si trova nemmeno una traccia del trattato di pace del '47 negli allegati del cosiddetto Überleitungsvertrag del 1954, con cui la Germania Ovest aveva riconosciuto la validità di una serie di accordi internazionali bi- e multilaterali che gli alleati vincitori avevano concluso per il territorio tedesco durante il periodo della occupazione bellica.

La posizione della Germania pertanto deve considerarsi assolutamente infondata e quanto affermato dalla difesa italiana parimenti erroneo.

La stessa Corte di Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof), ha ritenuto e ritiene da quasi 60 anni che la clausola di rinuncia contenuta nell'art. 77 comma 4 era soltanto un regolamento temporaneo delle forze occupanti della Germania che si è esaurito con la riunificazione tedesca, cioè con la fine della occupazione bellica della stessa Germania. Per esempio BGH la sentenza del 14.12. 1955, NRG: - IV ZR 6/55 - iii

Il motivo di tale giurisprudenza è contenuto nell'articolo 1, sesta parte del Überleitungsvertrag

"Chapter Six : Reparation , Article 1 :

The problem of reparation shall be settled by the peace treaty between Germany and its former enemies - tra di loro Italia- or by earlier agreement concerning this matter. "

Nel caso in cui il diritto al risarcimento dei miei assistiti non sia considerato una riparazione, rimane comunque applicabile l'articolo 5 comma 2 dell'accordo di Londra del 1953, ratificato dall'Italia in 1966 ^{iv}), che ha differito il regolamento dei danni dei cittadini italiani dalla occupazione bellica alla futura riunificazione tedesca.

Durante le festività della riunificazione tedesca – inosservata dal pubblico tedesco ed italiano in data 28 settembre 1990 - gli alleati ex nemici concordavano a Parigi con la Germania che l'obbligo di risarcire gli ex paesi e loro cittadini con i quali la Germania era stata in guerra (Überleitungsvertrag sesta parte art 1) rimaneva valido anche dopo la riunificazione tedesca fino alla conclusione dei relativi trattati di pace (vedi Gazzetta Ufficiale tedesca - BGBL 1990 II S. 1386).

Fino ad oggi non mi risulta che Italia abbia concordato con la Germania un trattato di pace che regola le pretese dei miei clienti, sia il Sig. Ferrini e gli altri 12.000 deportati, sia i parenti delle vittime di Marzabotto o delle Fosse Adreatine.

Pertanto le dichiarazioni della delegazione italiana dinanzi alla Corte Internazionale a proposito della principale validità dell'articolo 77 comma 4 PT-47, oltre che erronee, rischiano di divenire per i miei assistiti un ostacolo per la tutela dei loro diritti e rappresentano un serio pregiudizio alle loro legittime pretese.

Tanto premesso per nome e conto di tutti miei assistiti,

Le chiedo cortesemente di assumere entro il termine per il deposito delle memorie, cioè entro il **23.9.2011** nella risposta alle domande dei giudici *Simma, Bennouna, Cançado Trindade* e del giudice ad hoc *Gaja* una posizione processuale completa che rispecchia gli interessi dei miei assisti e soprattutto il corretto contenuto degli strumenti internazionali e specificamente dell'art 89 trattato di pace 47.

Porgo i miei migliori saluti Talla , il 20 Settembre 1945 Dr.Joachim Lau Avvocato-Rechtsanwalt

i - Prof Zappalà all'udienza del 16.9.2011, ICJ § 23:

[&]quot;23. Even this last argument gives further strength to the position whereby the only possible interpretation of the waiver clause is that it does not apply to war crimes reparations, and it only applies to economic claims outstanding on 8 May 1945.."-

[&]quot; I crediti, verso la Germania o verso cittadini germanici, di Stati cheerano gli alleati del Reich il 1. settembre 1939 o dopo questa data e degli attinenti di detti Stati sono trattati conformemente alle disposizioni prese o da prendere nelle convenzioni applicabili, sempreché i crediti risultino da obblighi contratti o da diritti acquisiti tra la data d'incorporazione (o, trattandosi di alleati del Reich, il 10 settembre 1939) e l'8 maggio 1945.

iii BGH 14.12.1955:AZ. IV ZR 6/55: Die hier zu entscheidende Frage, ob die Forderung eines Italieners noch besteht und von dem Gläubiger vor deutschen Gerichten geltend gemacht werden kann, beurteilt sich gemäß Art. 5 Abs. 4 des Londoner Schuldenabkommens allein nach Art. 77 Abs. 4 des italienischen Friedensvertrages. Es ist fraglich, ob nach dem Sinn und Zweck dieser Bestimmung mit der vom II. Zivilsenat allerdings nur beiläufig vertretenen Rechtsansicht angenommen werden kann, daß die Forderungen italienischer Gläubiger durch den ausgesprochenen Verzicht im Sinne des bürgerlichen Rechts gänzlich untergegangen und erloschen sind. Die Alliierten Mächte forderten von Italien den Verzicht ausschließlich in ihrem Interesse. Sie wollten verhindern, daß die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands durch Forderungen der ehemals dem Reich verbündeten Staaten und deren Staatsangehörigen beeinträchtigt würde, um ihre eigenen Forderungen und die ihrer Staatsangehörigen besser verwirklichen zu können. Der Verzicht sollte nicht zu einer im eigenen Interesse der Schuldner liegenden Bereicherung führen. Durch den Verzicht ausgesprochen noch keine endgültige Regelung getroffen werden. Denn es heißt in Art. 77 Abs. 4 ausdrücklich, daß der Verzicht ausgesprochen werde, unbeschadet irgendwelcher anderer Anordnungen zugunsten Italiens und italienischer Staatsangehöriger durch die Besatzungsmächte Deutschlands. Hierin drückt sich die Gewohnheit der anglo-amerikanischen Staaten aus, weitgefaßte Rechtsnormen zu schaffen und es der praktischen Handhabung dieser Normen zu überlassen, ihren Anwendungsbereich den gegebenen Durchführungsmöglichkeiten gemäß abzugrenzen."

iv L'esame dei crediti, derivanti dalla seconda guerra mondiale, di Stati che furono in guerra contro la Germania o occupati dalla stessa nel corso di tale guerra e degli attinenti di detti Stati verso il Reich e i servizi o le persone agenti per suo conto, compresi il costo dell'occupazione germanica, gli averi in conto di clearing acquistati durante l'occupazione e i crediti verso le Reichskreditkassen, è disferito sino al regolamento desinitivo del problema delle riparazioni.